

1

REGOLAMENTO ESPOSITORI V7 dell'Associazione EspoVerbano.ch Locarno

Preambolo

EspoVerbano.ch è un'associazione con sede a Locarno (in seguito EspoVerbano), avente per scopo di sostenere, organizzare e curare lo svolgimento di esposizioni destinate ad evidenziare l'attività economica e sociale in Svizzera e in particolare nel locarnese nella regione del lago Verbano in particolare, per quanto si riferisce al commercio, artigianato, industria, servizi, agricoltura, turismo e a enti di diritto pubblico e associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio. Il seguente regolamento è parte integrante del contratto di locazione con gli espositori (detto Formulario di contratto di esposizione EspoVerbano.ch)⁴.

Luogo e data dell'esposizione

L'esposizione ha luogo presso il Palexpo Locarno (ex FEVI) a Locarno, durante il periodo autunnale. Le estensioni dell'esposizione esterne al Palexpo sono sottoposte al presente regolamento. Eventuali spazi aggiuntivi chiusi potranno soggiacere a disposizioni particolari.²

Art. 1. - Direzione

Le esposizioni sono dirette dal Comitato dell'associazione EspoVerbano.ch (detta anche direzione), che può avvalersi di un direttore esecutivo.

Art. 2. - Iscrizione: accettazione e validità

1. La direzione è competente per decidere sia l'ammissione degli espositori o dei partecipanti a manifestazioni collaterali, sia l'assegnazione degli spazi concessi in locazione, ubicazione compresa. Nel limite del possibile i desideri espressi per tempo dal/dagli espositore/i e dai partecipanti sono tenuti in considerazione.

2. L'iscrizione all'esposizione è definitiva con la conferma scritta da parte della direzione e lo spazio assegnato non può essere modificato.

3. Resta riservata alla direzione la facoltà di disdire il contratto mediante lettera raccomandata nel caso in cui i termini di pagamento fissati non fossero rispettati o se l'espositore dovesse contravvenire in modo grave alle disposizioni del presente regolamento, ferme restando le condizioni di pagamento indicate all'articolo 11 del presente regolamento.

4. L'ammissione all'esposizione è concessa per principio a tutte le ditte o enti (persone fisiche o giuridiche), nei limiti degli scopi statuari. Non si può concedere un diritto di esclusiva a ditte o prodotti. Di regola si accettano al massimo tre espositori della stessa categoria merceologica. In caso di insufficienza di spazio si darà la precedenza a:

- a) membri dell'associazione EspoVerbano.ch;
- b) espositori presenti nelle due ultime edizioni;
- c) la data di conferma d'ordine;
- d) nell'ordine alle ditte locali, regionali, nazionali, extra nazionali.

5. La direzione decide se accettare o meno un espositore. Le decisioni di rifiuto non vanno motivate.

6.² Il Comitato può dedicare, anche gratuitamente, degli spazi del Palexpo per eventi d'intrattenimento, o per esposizioni a favore enti di pubblica utilità, associazioni senza scopo di lucro o altro, ritenuto il rispetto degli statuti associativi.

Art. 3. – Inoltro del Formulario di contratto d'esposizione

1. L'espositore si impegna ad inoltrare la propria proposta di partecipazione compilando il formulario di Contratto d'esposizione reperibile sul sito internet di EspoVerbano. Il contratto diviene valido al momento della sottoscrizione della proposta da parte dell'associazione.⁷

Il formulario di contratto d'esposizione rappresenta un'offerta tra persone assenti ai sensi dell'art. 5 CO. Una pretesa è esigibile unicamente una volta ricevuta la conferma scritta da parte dell'associazione EspoVerbano.ch.

Il formulario di contratto d'esposizione, con l'annesso Regolamento espositori, sono reperibili sul sito internet dell'associazione.

Con il contratto sottoscritto dall'associazione, l'espositore riceve anche un'ulteriore copia del presente regolamento, che ne forma parte integrante e che regola lo svolgimento dell'esposizione tra espositore e associazione organizzatrice.

Interventi speciali da parte della direzione a seguito del mancato rispetto di questo regolamento, potranno essere messe in conto all'espositore in rapporto all'intervento necessario, ma al minimo per CHF 100.-

2. Con l'approvazione del contratto l'espositore si impegna a:

a. Rispettare il presente regolamento ed attenersi strettamente alle disposizioni emanate dalla direzione.

b. Esporre unicamente articoli rientranti nell'ambito della propria attività ed annunciate sulla domanda d'ammissione.

c. Non pubblicizzare marchi, prodotti, servizi, programmi o ditte non strettamente connesse alla ditta espositrice e alle sue usuali tipologie merceologiche o diritti di rappresentanza.

d. Non sublocare né concedere spazio del proprio stand ad altri espositori e notificare immediatamente alla direzione eventuali accordi di co-esposizione compilando la domanda d'ammissione: la direzione stabilirà il contributo supplementare.

e. Mantenere in perfetta efficienza lo stand ed assicurare la continua presenza di persone durante gli orari ufficiali d'apertura.

f. Non distribuire all'infuori del proprio stand prodotti, materiale pubblicitario o campioncini di qualsiasi natura.

g. Indicare i prezzi a norma di legge.

h. Versare eventuali contributi di legge, licenze, Suisa, ecc. e rispettare le norme di legge applicabili.

i² A ripristinare il proprio stand nello stato di consegna alla fine della manifestazione (attenzione a non utilizzare nastro adesivo che rovini i pannelli e a non deteriorare o tagliare il tappeto).

j² A collaborare tempestivamente ed entro i termini richiesti per la consegna dei dati necessari all'autorità cantonale o comunale.

Art. 4. Attribuzione ed allestimento dello stand

1. L'attribuzione degli stand avviene dalla direzione. Desideri particolari verranno considerati secondo le possibilità.

L'allestimento dello stand compete all'espositore, mentre la direzione può richiedere l'adozione di correttivi nel caso in cui lo stand arrechi disturbo di qualsiasi tipo alla manifestazione, ai co-espositori o al pubblico oppure all'esposizione a seguito della propria dimensione, funzione e effetti necessari di misure particolari (ad esempio volume sonoro inadeguato, occupazione del corridoio, altezze non conformi a quanto autorizzato², ecc.).

La direzione mette a disposizione degli espositori:

- a) Stand di base allestiti con: pareti, moquette ed illuminazione. A pagamento possono essere forniti altri supporti;
- b) Stand particolare (per dimensioni in altezza, oltre a 3 metri⁷ e comunque unicamente lungo il perimetro esterno della sala del Palexpo², o costruzioni impegnative che durano oltre il periodo di allestimento usuale): in questo caso l'espositore provvede:
 - a) ad informare la direzione al momento della sottoscrizione del contratto di espositore;
 - b) all'invio alla direzione dei relativi piani entro sessanta giorni dall'apertura dell'esposizione;
 - c) alla costruzione, illuminazione, ecc.

2. La moquette sul pavimento dello stand non può essere dipinta né tagliata né danneggiata. Nel caso fosse necessaria un'ulteriore copertura decorativa (a spese dell'espositore)², questa deve essere facilmente rimovibile e non danneggiare la moquette posata.

3. Le pareti devono essere trattate con cura: non si possono appendere oggetti né agganciare ripiani ed altri materiali.

Intelaiature o scaffali possono appoggiarsi alle pareti, purché non le danneggino.

4.² Lo Stand va allestito in modo decoroso. Sul frontale può essere indicata la ragione sociale dell'espositore a spese di quest'ultimo. La Direzione provvederà a numerare gli stand.

5. L'allestimento dello stand inizia conformemente allo scadenziario distribuito dalla Direzione. Richieste d'anticipo sono prese in considerazione unicamente se motivate e vengono concesse qualora risultino tecnicamente ed economicamente risultino possibili. In questo caso l'espositore si assume ogni responsabilità, essendo il servizio di sorveglianza non in funzione o in forma ridotta.

6. Gli stand devono rispettare le misure indicate dalla direzione; dette misure, anche se di poco, possono variare da quelle indicate sul contratto espositori a causa dell'ingombro delle pareti e dei montanti.

7. Eventuali richieste di deroga alle misure assegnate devono essere tempestivamente presentate alla direzione, corredate da disegni e piani dello stand; saranno accettate se ritenute in armonia con l'esposizione.

8. Gli espositori sono tenuti² a curare e tenere aperto il proprio stand continuamente durante gli orari di apertura dell'esposizione.

9. Gli stand devono essere allestiti secondo i termini stabiliti nel contratto d'esposizione.

Art. 4a – Sotto-stand e co-espositori ⁸

1. In deroga al divieto di sublocazione di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. d, la Direzione può autorizzare, su richiesta dell'espositore, la suddivisione di uno stand principale in uno o più sotto-stand occupati da altri operatori ("sotto-espositori"), a condizione che il numero complessivo di espositori nella relativa categoria merceologica non superi il limite ordinario previsto dall'art. 2 cpv. 4.

2. L'espositore titolare dello stand principale è parte contrattuale unica di EspoVerbano.ch e risponde in solido del rispetto del presente Regolamento da parte di tutti i sotto-espositori presenti nello stand.

3. I sotto-espositori devono essere preventivamente annunciati alla Direzione con l'elenco delle ditte, delle relative attività e delle persone fisiche presenti in fiera, ai fini della notifica alle competenti

autorità del lavoro; la Direzione decide a propria discrezione la loro ammissione e può esigere contributi supplementari o documenti specifici.

4. Tutte le disposizioni del presente Regolamento, incluse quelle relative a sicurezza, igiene, protezione dei dati, vendita diretta e fotografie, si applicano per analogia ai sotto-espositori, che devono attenersi alle indicazioni della Direzione come gli altri espositori.

Art. 4b – Aree di “espo-mercato”⁸

1. La Direzione può destinare autonomamente specifiche superfici dell’esposizione a aree di “espo-mercato”, costituite da più postazioni di vendita occupate da diversi operatori (“operatori di espo-mercato”), anche con merceologie tra loro affini, purché tra le singole offerte sussista un sufficiente grado di differenziazione.
2. Per le aree di espo-mercato non si applica il limite numerico ordinario di cui all’art. 2 cpv. 4, fermo restando il potere della Direzione di evitare concentrazioni eccessive o situazioni di concorrenza interna ritenute contrarie al buon andamento della manifestazione.
3. Ciascuna area di espo-mercato è coordinata da un espositore titolare o da un soggetto incaricato dalla Direzione (“gestore di espo-mercato”), che assume il ruolo di interlocutore unico verso ExpoVerbano.ch ed è responsabile in solido del rispetto del presente Regolamento da parte di tutti gli operatori di espo-mercato che occupano l’area.
4. Gli operatori di espo-mercato devono essere preventivamente annunciati alla Direzione con l’indicazione delle ditte, delle attività proposte e della/delle persone fisiche presenti in fiera, ai fini della notifica alle competenti autorità del lavoro; la Direzione decide a propria discrezione la loro ammissione e può esigere contributi supplementari o documenti specifici.
5. Quando gli operatori di espo-mercato occupano complessivamente la superficie dello stand principale e il valore complessivo dei canoni applicati è sostanzialmente equivalente a quello di uno stand di pari dimensioni, l’area di espo-mercato è considerata, ai fini del presente Regolamento, come uno stand unico, segnatamente per la collocazione, i rapporti con gli stand confinanti e l’applicazione delle regole su sicurezza, igiene e protezione dei dati.

Art. 5. - Dimostrazioni

1. Dimostrazioni di qualsiasi genere devono essere preannunciate sulla domanda d’ammissione e non devono recare disturbo (di regola non superiore ai 60 dBA) o pericolo agli stand confinanti e al pubblico. Gli espositori che con dimostrazioni dovessero provocare cattivi odori, fumi, esplosioni ecc. devono provvedere a propria responsabilità e spese alla loro evacuazione immediata, fermo restando il divieto di utilizzare fuochi d’artificio, effetti pirotecnici, fiamme libere o dispositivi simili di cui all’art. 8 cpv. 5bis.⁸

Art. 6. - Pubblicità

1. Nel costo dello stand è compresa la partecipazione alla pubblicità collettiva dell’esposizione, organizzata dalla Direzione nel modo che essa ritiene adeguata. Rimane riservata la facoltà degli espositori di fare ogni altra pubblicità esterna che meglio ritengano opportuna. All’interno dell’area espositiva è proibito esporre manifesti o cartelli all’infuori del proprio stand².
- 2 La direzione allestirà anche il sito dell’esposizione www.espoverbano.ch e distribuirà un catalogo di presentazione, e ogni forma di pubblicità che reputerà necessaria².

Art. 6a – Protezione dei dati^{3 5}

1. L’Espositore, ai sensi e per gli effetti della *Legge Federale sulla Protezione dei Dati (LPD)*, e/o, se applicabile al caso, del Regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali (GDPR), di essere stato informato che propri dati personali verranno utilizzati con finalità inerenti alla esposizione, come indicato nella *dichiarazione sulla protezione dei dati*, reperibile sul sito

web www.espoverbano.ch, autorizzando sin d'ora l'associazione al relativo trattamento.

2. EspoVerbano.ch potrà inserire dati che gli espositori trasmetteranno ad EspoVerbano.ch sul Sito www.EspoVerbano.ch, sugli schermi o poster di informazione o segnali di orientamento presenti nel corso della esposizione⁷, nella pubblicità collettiva, quali la rivista dell'esposizione, i dati personali o immagini degli espositori, terzi o conferenzieri⁷ per quanto questi sono necessari ad una adeguata promozione della fiera quando il loro uso sia stato autorizzato da parte dei diretti interessati.
3. Chiedendo di essere ammessi all'esposizione quali espositori, si aderisce al presente Regolamento ed ogni espositore dichiara e garantisce ad EspoVerbano.ch che rispetterà l'insieme delle disposizioni normative vigenti nell'ambito della protezione dei dati, siano esse la Legge federale sulla protezione dei dati o il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR), per quanto questo sia applicabile. Analoga garanzia di protezione viene fornita dall'associazione EspoVerbano.ch nei confronti degli espositori, meglio come esposto sulla *dichiarazione sulla protezione dei dati*.
4. Il Titolare del trattamento dei dati da parte della esposizione EspoVerbano.ch è l'associazione EspoVerbano.ch:

Associazione EspoVerbano.ch
 c/o Studio legale avv. Niccolò Salvioni
 Via Gallinazza 6
 6600 Locarno
 Presidente Marco Garbani <info@espoverbano.ch>

ad essa vanno sottoposte eventuali domande relative alla protezione dei dati.

5. EspoVerbano.ch pubblica sul sito la propria *dichiarazione sulla protezione dei dati (privacy policy)* che viene costantemente aggiornata e che contiene i principi applicati nella protezione dei dati relativamente alla manifestazione.
 L'Espositore dichiara di aver preso conoscenza della dichiarazione sulla protezione dei dati (privacy policy) di EspoVerbano.ch, pubblicata sul sito www.espoverbano.ch, che forma parte integrante del rapporto contrattuale.⁸

5bis.⁸

È vietato qualsiasi utilizzo, all'interno o nelle immediate adiacenze dell'area espositiva, di fuochi d'artificio, effetti pirotecnici, lanterne volanti, candele o altri dispositivi a fiamma libera, o generatori di fumo nonché di apparecchiature che generino scintille o fiamme all'aria aperta, salvo preventiva autorizzazione scritta e specifica da parte della Direzione, che può subordinarla a condizioni particolari di sicurezza.

Tali autorizzazioni hanno carattere eccezionale e possono essere revocate in ogni momento qualora le condizioni di sicurezza non risultino più garantite.

Art. 6b – Fotografie³

1. È vietato fotografare, filmare o riprodurre gli oggetti esposti, salvo esplicita autorizzazione. Gli espositori non potranno opporre che fotografie d'insieme o tematiche d'ambiente possano essere effettuate da EspoVerbano o da persone autorizzate dal comitato dell'associazione, né che queste possano essere pubblicate per fini promozionali e pubblicitari dell'esposizione.
2. EspoVerbano o chi da esso autorizzato, allo scopo di pubblicizzare l'esposizione come indicato all'art. 6, è autorizzata a effettuare o autorizzare la ripresa di fotografie, immagini o filmati dell'evento con soci, espositori e/o visitatori, e a utilizzare le stesse a scopo pubblicitario dell'evento, tutelando il più possibile i diritti delle persone interessate.
3. EspoVerbano avvertirà relativamente a tali possibilità e circa la propria politica di protezione dei dati all'entrata dell'esposizione su appositi cartelli come pure sul proprio sito Internet, indicando il nome e il contatto dell'associazione quale responsabile del trattamento dei dati, le possibili

modalità d'uso delle immagini o riprese video (su media sociali, internet, pieghevoli, pubblicazione su riviste, quotidiani, brevi filmati o altro), la base legale dell'elaborazione e l'informazione secondo cui alle persone interessate spettano determinati diritti di protezione dei propri dati personali.

Art. 7. - Tessere espositori

1. Ogni espositore riceve 5 tessere che danno la possibilità di accedere al proprio stand un'ora prima dell'apertura². Altre tessere possono essere richieste alla direzione. La tessera d'espositore è di uso strettamente personale e non trasferibile.²

Art. 8. - Assicurazione e misure di sicurezza

1. L'espositore è tenuto ad assicurare i propri beni (anche per danni da fuoco, elementi della natura e furto) presso una compagnia d'assicurazione.

2. L'associazione declina ogni responsabilità per le merci degli espositori nel periodo di permanenza sull'area di esposizione nonché durante il loro trasporto.

3. L'associazione stipula un'assicurazione collettiva di responsabilità civile.

4. La direzione organizza un servizio di sorveglianza all'interno dell'area espositiva del palazzetto FEVI durante il periodo dell'esposizione.

La sorveglianza inizia alle ore 08:00 del giorno d'apertura e termina alle ore 08:00 del giorno successivo alla chiusura.

Gli espositori dovranno attenersi alle indicazioni e alle disposizioni della Direzione.

5. È assolutamente vietato tenere negli stand materiale esplosivo, infiammabile o tossico, mettere in funzione motori a scoppio, esporre macchine che non rispettino le disposizioni in materia di sicurezza. Segnatamente, è proibito tenere delle bobine di filo elettrico avvolte, a seguito dell'elevato rischio di surriscaldamento che queste possono generare.

All'interno del Palazzetto FEVI è vietato fumare.

6.² La corrente elettrica di alimentazione degli stand viene accesa un'ora prima dell'apertura al pubblico della fiera e spenta 30 minuti dopo la chiusura al pubblico. In ogni caso gli espositori sono tenuti a spegnere tutti i loro impianti elettrici alla fine della manifestazione. Nel caso di necessità di alimentazione continua (per congelatori o altro) è necessario formulare una specifica richiesta con le spese relative indicate nel contratto.

Art. 9. - Pulizia e rifornimento degli stand

1. Ogni espositore deve tenere pulito il proprio stand; i rifiuti speciali devono essere separati secondo le indicazioni e depositati negli appositi contenitori (vetro ecc.). Gli altri rifiuti raccolti in sacchi di plastica saranno anch'essi depositati negli appositi contenitori. È assolutamente proibito lasciarli nell'area o nelle adiacenze dell'esposizione.

2. Il rifornimento degli stand e l'accesso agli stessi avviene secondo le indicazioni impartite dalla direzione.

Art. 9a – Misure di protezione anti-epidemiche^{4 5}

1. Gli espositori ed i propri collaboratori si impegnano a rispettare le prescrizioni federali o cantonali d'igiene sociale vigenti al momento dell'evento come pure a controllare che i propri collaboratori che vi partecipano non manifestino sintomatologie considerate a carattere epidemico, nonché che al minimo sospetto a questi non sia ammesso partecipare.

2. Il Comitato ed EspoVerbano si impegna affinché in occasione della manifestazione le prescrizioni federali e cantonali di igiene sociale vigenti e prescritte al momento dell'evento siano rispettate, come pure che essi stessi o i propri collaboratori che vi partecipano non abbiano a manifestare

- sintomatologie considerate a carattere epidemico nonché, al minimo sospetto, che a queste non sia ammesso partecipare alla manifestazione. Anche i collaboratori dovranno impegnarsi a rispettarle.
- 3 In occasione della manifestazione, compatibilmente con le disposizioni vigenti al momento, potranno essere presenti dispositivi raccomandati o resi obbligatori, con possibilità fornitura all'entrata.
4. All'entrata della manifestazione potrà essere effettuato un controllo preventivo degli espositori e dei visitatori con scanner termico e termometri ad infrarossi, con facoltà d'impedire l'entrata a persone con sospetta febbre o sintomatologie epidemiche a giudizio del Comitato. Ogni giorno prima dell'inizio della manifestazione, il circuito espositivo comune e di maggiore traffico potrebbe richiedere sanificazione antivirale.
5. Anche il circuito e la struttura e dimensione dell'esposizione potrebbe cambiare a seconda delle prescrizioni che saranno emanate: quali la distanza tra i diversi tavoli/Stand, la larghezza minima dei corridoi, demarcazioni orizzontali di flusso e attesa o altro.

Art. 10. - Allestimento e sgombero

1. L'allestimento e lo sgombero degli stand inizia e termina come da scadenziario consegnato ad ogni espositore. In particolare, è vietato iniziare lo smontaggio prima della chiusura ufficiale dell'esposizione. Il mancato rispetto di questa disposizione può portare all'esclusione dalle future esposizioni.
2. Gli stand devono essere completamente sgomberi e puliti alla data prevista. Alla fine dell'esposizione, gli stand devono essere consegnati privi di rifiuti.
3. Saranno fatturati all'espositore tutti i danni arrecati a pavimenti, moquette, pareti, arredi, ecc. causati durante l'allestimento, l'esposizione o lo sgombero. In caso di ritardo nello smontaggio, l'associazione fatturerà quale penale⁷ franchi 100.- per ogni ora di ritardo.
4. Saranno fatturati anche eventuali interventi della direzione in seguito all'inosservanza del presente regolamento da parte dell'espositore.

Art. 11. - Condizioni di pagamento della pigione

1. Il canone di locazione è stabilito di volta in volta sulla base del tariffario contenuto nel formulario di contratto d'esposizione. Potrà essere richiesto un supplemento per la pubblicità esposta non strettamente connessa alla ditta espositrice ed alle sue usuali tipologie merceologiche o diritti di rappresentanza.
2. Il canone stabilito deve essere pagato entro la data fissata sulla fattura e sul contratto, senza deroga alcuna. Al canone di locazione va aggiunto l'8.1%⁵ di IVA.

La metà del canone di locazione va pagata entro 30 giorni dal momento della ricezione della fattura, la rimanente metà va versata al più tardi entro 90 giorni dall'inizio della manifestazione^{2 3}.

Nel caso di contratti firmati e confermati a partire dal 1° agosto e fino al 15 ottobre compresi, il pagamento va effettuato in una rata del 100% entro 15 giorni dall'emissione della fattura³.

Nel caso di contratti firmati e confermati a partire dal 16 ottobre via, il pagamento va effettuato in una rata del 100% entro 5 giorni dall'emissione della fattura e comunque al più tardi 3 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione³.

Nel caso in cui entro il 30 di ottobre l'intero importo non è stato pagato, l'accesso allo Stand verrà sbarrato ⁴.

3.³ Nel caso in cui la prima rata del 50% e/o la seconda rata del 50% non dovessero pervenire entro i termini menzionati, l'associazione potrà disporre liberamente degli spazi. In questo caso l'espositore in mora dovrà, quale indennizzo per spese organizzative, un'indennità pari al:

- a) 50% del contratto convenuto se in mora del pagamento della prima quota di 50% rispetto al termine sopra indicato;
- b) 100% del contratto convenuto se in mora del pagamento della seconda quota di 50% rispetto al termine sopra indicato a saldo.

In nessun caso sarà consentito l'allestimento dello stand a coloro che non hanno interamente saldato il canone entro i termini stabiliti. Gli espositori che non giustificheranno l'avvenuto completo pagamento delle rate previste saranno esclusi dall'esposizione, indipendentemente dalla previa conferma d'iscrizione da parte dell'associazione.

4. Un espositore che comunica di rinunciare a partecipare alla manifestazione dopo aver saldato la quota di adesione totale, resta comunque debitore della totalità della somma del contratto convenuto. Se lo spazio lasciato libero potrà essere locato senza danni, l'associazione restituirà all'espositore rinunciatario il 50% della quota d'adesione ricevuta, il rimanente 50% sarà fatturato quale risarcimento dei costi e spese determinati dalla necessità di trovare un subentrante. Nel caso in cui lo spazio non potesse più essere locato a condizioni analoghe, l'espositore rinunciatario non riceverà alcun rimborso.

4bis Subentro, sotto-stand ed espo-mercato⁸

In caso di rinuncia da parte di un espositore, ai sensi del cpv. 4, la Direzione può:

(a) ammettere un nuovo espositore che lo sostituisca nello stesso stand, oppure
 (b) destinare lo spazio a un'area di espo-mercato con più operatori, conformemente all'art. 4b. In entrambi i casi, la Direzione verifica che le attività proposte non siano in conflitto merceologico rilevante con gli stand in prossimità, tenuto conto del limite ordinario di espositori per categoria, salvo quanto previsto per le aree di espo-mercato dall'art. 4b cpv. 2. La possibilità per un espositore che ha già pagato il 50% o il 100% del canone di richiedere l'introduzione di sotto-stand ai sensi dell'art. 4a o la trasformazione del proprio stand in area di espo-mercato ai sensi dell'art. 4b non costituisce rinuncia ai sensi del cpv. 4 e non dà diritto ad alcun rimborso, fermo restando l'eventuale supplemento stabilito dalla Direzione per la co-esposizione o per la gestione dell'area di espo-mercato.⁸

5. La direzione si riserva inoltre di fatturare, anche dopo la chiusura dell'esposizione, gli eventuali costi aggiuntivi o maggiori consumi non precedentemente richiesti, le modifiche di stand, le installazioni tecniche richieste in ritardo, ecc. Ulteriori allestimenti tecnici e modifiche richieste in fase di allestimento, dovranno essere pagate in contanti entro la fine dell'esposizione.

6. La direzione potrà disporre liberamente degli stand non ancora occupati dagli espositori entro le ore 11:00 del giorno d'inaugurazione dell'apertura dell'esposizione. L'espositore dovrà sempre rispondere di tutti i costi e danni causati dalla sua rinuncia, come menzionato sopra.

7. La direzione ha diritto di ritenzione sugli oggetti esposti in proporzione a quanto l'espositore deve pagare o si presuma debba pagare.

8. Ad ogni richiamo di pagamento sarà fatturato CHF 20.- Per ogni ritardo nel pagamento delle fatture si addebiterà un interesse di mora dell'1% mensile.

Art. 12. - Vendita diretta e merce in uscita

1. Durante l'esposizione sono ammesse la vendita diretta e l'accettazione di ordinazioni secondo le norme di legge. Ogni tipo di degustazione va offerta gratuitamente: non è consentita la vendita sciolta di vini e distillati, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'associazione.

2. La merce venduta e/o consegnata all'interno dell'esposizione deve essere accompagnata da un bollettino che comprovi il regolare acquisto, e se richiesto l'acquirente deve esibirlo agli agenti di sorveglianza.²

Art. 12a – Derrate alimentari e igiene⁸

1. Gli espositori che producono, manipolano, somministrano o vendono derrate alimentari e bevande si impegnano a rispettare integralmente la legislazione federale e cantonale in materia di derrate alimentari, igiene e sicurezza alimentare, comprese le eventuali prescrizioni comunali e dell'autorità sanitaria competente.

2. È responsabilità esclusiva dell'espositore ottenere tutte le autorizzazioni, notifiche e licenze richieste e garantire che personale, attrezzature e allestimenti rispettino le prescrizioni igieniche applicabili.

3. L'espositore si impegna a seguire le indicazioni dell'autorità competente e della Direzione dell'esposizione; in caso di grave violazione, la Direzione è autorizzata a sospendere immediatamente l'attività, senza diritto a rimborsi.

Art. 13. - Disposizioni finali

1. La direzione può modificare di anno in anno il presente regolamento.
La direzione si riserva tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

1b ⁴ Se l'esposizione dovesse risultare o venire impedita a causa di disposizioni o decisioni amministrative o di polizia sanitaria federali, cantonali o comunali a seguito della pandemia o epidemia, forza maggiore quale grandine alluvioni o altro, il Comitato, come già effettuato, è autorizzato a decidere il differimento di un anno della stessa, comunicando tempestivamente tale decisione agli iscritti. A questi sarà data la possibilità di partecipare alla manifestazione successiva beneficiando dell'acconto/canone versato, se ciò non risulterà possibile per l'iscritto, l'associazione potrà rimborsare all'iscritto l'acconto/quota versata.

2. Informazioni e direttive varie che perverranno agli espositori dalla direzione fanno parte integrante del presente regolamento.

3. Se l'esposizione non dovesse avere luogo per motivi imprevedibili o forza maggiore quali terremoti, inondazioni ed esondazioni lacuali o fluviali, o altri eventi naturali straordinari⁸, pandemie, alluvioni o motivi politici o economici imprevedibili, etc., gli espositori non potranno chiedere alcuna indennità a titolo di risarcimento e/o di rimborso spese, mentre i canoni di locazione per gli stand potranno decadere a favore della associazione in proporzione ai costi già maturati.

Se l'esposizione non avesse luogo a seguito di un numero insufficiente di iscrizioni, gli espositori non potranno chiedere risarcimento di sorta. I canoni di locazione versati decadranno a favore della associazione in proporzione ai costi già maturati, mentre la rimanenza verrà restituita agli espositori.

La direzione è anche autorizzata ad adeguare le superfici degli stand funzionalmente alle iscrizioni, senza che gli espositori possano chiedere risarcimenti di sorta.

3b ⁴ Nel caso in cui un espositore non potesse partecipare siccome lo stesso o una persona di rilievo sua dipendente o collaboratrice designata quali responsabile dello Stand espositivo dovesse trovarsi in quarantena imposta, all'iscritto sarà data la possibilità di non partecipare alla manifestazione prevista e di spostare la partecipazione alla manifestazione successiva, beneficiando dell'acconto versato. Se ciò non risulterà possibile per l'iscritto, EspoVerbano potrà rimborsare all'iscritto l'acconto/canone versato.

4. Per ogni controversia o contestazione non risolta in via extragiudiziale è competente il foro di Locarno-Città in applicazione del diritto svizzero.

Locarno, il 9 dicembre 2013, il 17 febbraio 2017, il 31 dicembre 2019, il 15 novembre 2021, il 14 dicembre 2023 e il 6 dicembre 2024, il 23 gennaio 2026⁸.

Associazione EspoVerbano.ch, Per il Comitato

Marco Garbani
Presidente

Niccolò Salvioni
Vicepresidente

Regolamento V7 2026: approvato nella seduta del Comitato dell'Associazione EspoVerbano.ch, Locarno, del 4 settembre 2012, conformemente all'art. 30 degli Statuti;
riveduto con delibera del Comitato del 9 dicembre 2013²; Modifica con delibera del comitato del 17.02.2017³; modifica con delibera del comitato del 31 dicembre 2019⁴; modifica con delibera del comitato del 31 marzo 2021, in vigore dal 15 novembre 2021⁵; modifica con delibera del 14 dicembre 2023, in vigore dal 14 dicembre 2023⁶; modifica con delibera del 6 dicembre 2024 e 2 febbraio 2025, in vigore dal 2 febbraio 2025⁷; e con modifica decisa il 23 gennaio 2026⁸, in vigore dal 31 gennaio 2026.